

C. Stato, sez. V, 19-09-2007, n. 4873, Di Mauro c. Com. Guidonia Montecelio, in Guida al dir., 2007, fasc. 41, 90

Ai sensi dell'art. 8 l.reg. Lazio 3 gennaio 1986 n. 1, nel testo sostituito dalla l.reg. Lazio 27 gennaio 2005 n. 6, i comuni, le università e le associazioni agrarie «possono alienare» i terreni di proprietà collettiva di uso civico a condizione che sugli stessi sia stato edificato un manufatto; la legge, pertanto, non obbliga il comune ad alienare, ma disciplina l'autorizzazione regionale necessaria in ragione dei vincoli che gravano sui beni, restando ogni altra valutazione in ordine all'opportunità della vendita, con gli atti che ne seguono, rimessa alle discrezionali determinazioni dell'ente locale; ne consegue che il soggetto che ha presentato l'istanza è titolare di una posizione di interesse legittimo e che in capo all'amministrazione vi è la titolarità di un potere autoritativo, con la conseguenza che a conoscere della controversia sul silenzio serbato dall'amministrazione in ordine a istanza intesa ad aver venduto un terreno gravato da uso civico è il giudice amministrativo.